

**MODELLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE  
EMERGENZE EPIDEMICHE VETERINARIE  
IN EMILIA-ROMAGNA**

## **1. Premessa**

Il Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna ha definito un [Piano emergenze sanità pubblica — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](#) approvato con DGR 30/2021 che si propone di contribuire alla realizzazione e pianificazione di modelli regionali integrati e condivisi per la gestione delle emergenze di sanità pubblica (malattie infettive, sicurezza alimentare, ambientali, chimiche, calamità naturali ed epidemiche degli animali), con i quali si vuole articolare in maniera puntuale la Rete regionale dell'emergenza/urgenza nell'ambito delle competenze in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica.

Il presente documento intende definire le fondamentali procedure di intervento di competenza dei Dipartimenti di Sanità pubblica aziendali e della Regione stessa, relativi alle emergenze epidemiche, intese quali eventi eccezionali per gravità e durata, che esulano dalle ordinarie attività dei Servizi competenti.

In particolare, il modello operativo successivamente descritto evidenzia l'utilità di procedere, sia in fase di programmazione che di intervento, in stretta collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Lombardia e Emilia-Romagna (IZSLER), gli Enti locali interessati, il reparto di sorveglianza epidemiologica dell'Emilia-Romagna di IZSLER (SEER), la Protezione Civile e altri soggetti interessati in funzione del tipo di evento che si verifica.

Il modello applica a livello regionale quanto riportato nel "Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico" reperibile alla pagina [Risposta alle emergenze \(salute.gov.it\)](#).

Ai sensi del presente documento sono considerate Autorità competente a livello regionale l'Area di sanità veterinaria e igiene degli alimenti del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna e a livello locale i servizi veterinari delle AUSL nelle loro articolazioni specifiche.

## **2. Definizione del campo di intervento**

Sono oggetto di questo modello le malattie che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 rientrano nella categoria A, che non si manifestano normalmente nella UE e che, non appena identificate, richiedono l'adozione immediata delle misure di eradicazione previste dagli articoli da 53 a 71 dello stesso regolamento. Il carattere di emergenza è legato alla tempistica richiesta per gli interventi e al ricorso a risorse straordinarie per applicarli.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 riporta in allegato le malattie elencate, la relativa categoria e le relative specie o gruppi specie a cui si applica il Regolamento 2016/429.

Il modello, fornisce indicazioni per la gestione delle emergenze epidemiche veterinarie in Emilia-Romagna al fine di integrare, attraverso un approccio sistemico, le azioni necessarie a ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'epidemia e garantire la pronta attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in caso di insorgenza di un focolaio di malattia diffusiva, nonché come supporto operativo per assicurare il flusso di informazioni e di dati a livello nazionale, interregionale e locale

Le emergenze epidemiche causate da malattie degli animali, di seguito chiamate emergenze epidemiche, spesso implicano la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale.

In tale ambito sono definite anche le modalità con cui il SEER fornisce il supporto tecnico, scientifico e operativo per la gestione delle emergenze epidemiche veterinarie.

Per alcune delle malattie in questione esistono manuali operativi di approvati dal Ministero della Salute, ai quali si rimanda per la descrizione delle modalità operative di intervento e che sono vincolanti.

I manuali sono reperibili sulla pagina [Risposta alle emergenze \(salute.gov.it\)](#) e di seguito si riportano i link ai documenti.

**Tabella 1: Elenco dei link dei manuali operativi**

Malattia	Link per reperire i manuali operativi nazionali
influenza aviaria ad alta patogenicità	<a href="https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/manuali/">https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/manuali/</a>
afta e malattie vescicolari	<a href="http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/1244/11_Piano_nazionale_emergenza_AE.pdf">http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/1244/11_Piano_nazionale_emergenza_AE.pdf</a>
peste suina africana	Animali selvatici <a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_10_file.pdf</a> Animali domestici <a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf</a>
peste suina classica	<a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf</a>
Peste equina	<a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_4_file.pdf">http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_4_file.pdf</a>
Malattia di Newcastle	<a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_6_file.pdf">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_6_file.pdf</a>

### **3. Rischi sanitari**

Per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) con nota del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica prot. 15/01/2020.0023796.U sono state individuate le zone di rischio e le relative mappe; analogamente le aree di rischio sono riportate nel Piano di Interventi urgenti per la peste suina africana (PRIU) approvato con DGR 1372/2022 e s.m.i. e per le altre malattie una valutazione è disponibile alle pagine dei Centri di referenza nazionali.

### **4. Strutture coinvolte: componenti e competenze**

#### **4.1 Strutture a responsabilità amministrativa:**

- Presidente Giunta Regionale
- Regione - Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti
- Azienda USL

#### **4.2 Strutture a responsabilità operativa**

- Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'AUSL
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia-Romagna (IZSLER)
- Unità di crisi regionale (UCR)
- Unità di crisi locale (UCL)
- Nucleo di Coordinamento Regionale (nel caso di Peste Suina Africana)
- Nucleo di Coordinamento Locale (nel caso di Peste Suina Africana)

#### **4.3 Unità di crisi regionale (UCR)**

L'unità di crisi è l'insieme dei soggetti che si devono raccordare fra loro per la gestione dell'epidemia a livello regionale.

Il Presidente della RER con proprio Decreto n. 38/2006 modificato con DGR 977/2020, **ha istituito l'Unità di crisi regionale da attivarsi nelle emergenze epidemiche (UCR).**

All'UCR sono attribuiti i seguenti compiti:

- raccogliere le informazioni ed i dati relativi alla situazione epidemica determinatasi a livello regionale;
- coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi e tecnico scientifici;
- attivare la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;
- collaborare nella definizione degli ambiti territoriali delle zone sottoposte a restrizione, predisporre le prescrizioni ed i relativi atti, curandone l'adozione formale nel caso di provvedimenti di valenza regionale;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
- disporre l'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio seguendo i criteri stabiliti;
- garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti, Organismi locali e regionali e categorie interessate;
- coordinare le iniziative di informazione e comunicazione.

L'UCR coordinata dal Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, è composta come riportato di seguito, ma può essere integrata da altre figure nel caso in cui il coordinatore lo ritenga opportuno:

- Direttore del Dipartimento Area territoriale Emilia-Romagna di IZSLER;
- Direttori dei Dipartimenti di sanità pubblica e dei Servizi veterinari delle AUSL interessate dall'infezione ed eventualmente di quelle limitrofe;
- Rappresentante del SEER
- Rappresentante della Agenzia regionale della Protezione civile.

L'UCR si avvale di ulteriori competenze tecniche qualora si presenti tale necessità in relazione alla situazione in atto.

#### ***4.4 Nucleo di coordinamento regionale***

Per quelle malattie che per l'applicazione di misure di eradicazione comportano il coinvolgimento di diverse competenze e di diversi enti, come nel caso della Peste Suina Africana (PSA) che colpisce anche animali selvatici, è stato istituito un nucleo di coordinamento regionale (NCR) interdisciplinare che supporta l'UCR per promuovere interventi efficaci e tempestivi e individuare, già in fase preventiva, e possibili soluzioni operative e procedurali.

Il NCR è così composto:

- referente della Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, Settore Prevenzione Collettiva e Sanità – Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti con funzione di segreteria e coordinamento;
- 1 referente della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
- 2 referenti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- 1 referente Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro, dell'impresa;
- 1 Referente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- 1 Referente ANCI;
- 1 referente per il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna;
- referenti dei Comandi Polizia provinciale della regione Emilia-Romagna.

Il NCR ha il compito di:

- coadiuvare l'unità di crisi nel definire le procedure di intervento in emergenza a seguito di comprovato caso di animale con peste suina africana;
- condividere percorsi formativi da attuarsi in modo congiunto per gli operatori;
- condividere le informazioni epidemiologiche sulla malattia da diffondere agli enti di appartenenza;
- promuovere campagne di informazione;
- coinvolgere gli stakeholder del territorio e le Consulte di settore interessate (associazioni cacciatori – associazioni allevatori – Associazioni di categoria dei produttori ecc);
- prevedere ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel presente atto, per la gestione faunistico-venatoria (in particolare del cinghiale, nel caso di PSA);
- coadiuvare l'unità di crisi nel coordinare l'applicazione di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche che richiedono un approccio multidisciplinare.

#### **4.5 Unità di crisi locale (UCL)**

L'unità di crisi è l'insieme dei soggetti che si devono raccordare fra loro per la gestione dell'epidemia a livello locale.

**L'Unità di crisi locale (UCL)**, presieduta del Direttore del Dipartimento di sanità pubblica della AUSL competente per territorio, è composta nella sua articolazione minima da:

- Direttore Servizi Veterinari
- Responsabile Sanità Animale
- Responsabile Igiene degli Alimenti
- Responsabile Ig. Allevamenti e produzioni Zootecniche
- Responsabile amministrativo del dipartimento di sanità pubblica o un referente amministrativo della Azienda
- Veterinario Ufficiale territoriale/responsabile dell'azienda interessata dal focolaio
- Direttore Istituto Zooprofilattico sezione locale competente per territorio.

Le Unità di Crisi definiscono le attività da espletare incaricando gli operatori necessari, ed in particolare predispongono, non necessariamente nella sequenza proposta:

- la convocazione immediata di una specifica riunione;
- la valutazione degli esiti dell'indagine epidemiologica e azioni conseguenti;
- l'attivazione della convenzione della ditta incaricata ad operare nei focolai;
- l'individuazione delle azioni e delle misure da adottare nel focolaio e tempi relativi di attuazione (accantonamenti, abbattimenti, distruzione, vincolo, sequestri ...);
- l'incarico ai collaboratori presenti in servizio al momento del sospetto di focolaio ai fini delle azioni di cui sopra (entro il focolaio, nelle zone di sorveglianza /protezione, nelle aziende a contatto);
- la notifica alla Regione della conferma di malattia infettive e le comunicazioni ad altre AUSL eventualmente interessate;
- la predisposizione di provvedimenti da parte dei Sindaci dei comuni interessati (focolaio/ZS/ZP);
- il coordinamento attività di controllo straordinaria sul territorio;
- l'informazione alle categorie interessate;
- la comunicazione chiusura focolaio;

- la predisposizione della documentazione per gli indennizzi;
- la stesura della determina di impegno, liquidazione e pagamento dell'indennizzo dovuto per abbattimento animali e distruzione prodotti;
- l'organizzazione di piani vaccinali di emergenza sulla base delle indicazioni dell'Unità di crisi nazionale e regionale;
- la messa a punto dei sistemi di prevenzione nell'abito della sicurezza sul lavoro e uso dei DPI.

L' UCL deve garantire i rapporti con i seguenti soggetti:

- ARPAE: al fine di sospendere i loro controlli in allevamenti situati in zone soggette a restrizioni;
- NAS: al fine di redare informative inerenti la tutela del consumatore, documentare l'origine non dolosa dell'evento epidemico e la corretta gestione dello stesso sotto il profilo sanitario ed ambientale;
- Polizia provinciale: al fine di vigilare le attività riguardanti la fauna compresa la raccolta di animali selvatici deceduti/abbattuti ai fini di indagine diagnostiche.
- Associazioni locali agricole e di categoria, ATC, associazioni di volontariato: informazione specifica su divieti, anche locali, come sospensione di fiere e mercati o restrizioni delle attività di mostre/rivendite di animali vivi o loro prodotti;
- CRAS e Associazioni coinvolte nel recupero di fauna in difficoltà: al fine di disporre di matrici su cui operare test diagnostici.

#### **4.6 Nuclei di coordinamento locali**

A livello locale per malattie che per l'applicazione di misure di eradicazione comportano il coinvolgimento di diverse competenze e di diversi enti, da parte del servizio veterinario della AUSL viene istituito il **Nucleo di coordinamento locale (NCL)** che supporta la UCL e che sarà composto dai soggetti corrispondenti a quelli del NCR a livello locale.

## **5. Mezzi e Risorse umane**

### **5.1 Aree e strutture sanitarie d'emergenza,**

Per l'abbattimento degli animali, il trasporto delle carcasse e le disinfezioni preliminari la AUSL competente per territorio si avvale della convenzione regionale che affida il servizio ad una ditta esterna che mette a disposizione materiali, attrezzature e personale.

L'affidamento del servizio ha lo scopo di garantire:

- la disponibilità in quantità sufficiente di personale, mezzi e attrezzature entro 24 ore dalla richiesta di attivazione;
- che il personale che interviene sia adeguatamente formato ed esperto;
- che il personale operi sotto il coordinamento di un caposquadra con livelli di preparazione e di esperienza più elevati e che recepisca e che si rapporti con il veterinario della AUSL competente per territorio per dare indicazioni alla squadra che opera in campo in campo conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della biosicurezza e del benessere animale.

La documentazione della gara, comprensiva dello schema di convenzione, è disponibile sul sito di INTERCENTER [https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi\\_new](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new) alla voce "Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame". La convenzione firmata viene inviata ai servizi veterinari delle AUSL.

La distruzione delle carcasse avviene negli impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 di categoria I e II localizzati nelle province di Parma e Piacenza, sulla base di un prezzo concordato.

Le AUSL e le sezioni IZSLER dispongono dei materiali per il prelievo di campioni diagnostici (siringhe, aghi, tamponi tracheali, tamponi cloacali, ecc.) e dei DPI necessari al proprio personale per gli interventi nei focolai e negli allevamenti in zone di restrizione. Attraverso protocolli e procedure interne ne garantiscono la disponibilità.

## **5.2 Risorse umane**

La Regione, la AUSL competente per territorio e IZSLER mettono a disposizione adeguato personale per garantire le attività di propria competenza riportate al capitolo 12.

Nei propri piani operativi e/o nelle procedure interne individuano nello specifico i nominativi delle persone coinvolte nelle diverse attività in qualità di responsabili o collaboratori.

## **5.3 Risorse finanziarie**

La Regione si deve dotare di un capitolo di spesa corrente per l'anticipo delle risorse necessarie per il riconoscimento degli indennizzi agli allevatori a seguito di abbattimenti animali e distruzione materiali e prodotti, come previsto dalla Legge n. 218/88, in attesa di ricevere il rimborso dal Ministero della Salute.

I costi operativi per l'applicazione delle misure di eradicazione nei focolai relativi ad abbattimento degli animali, distruzione delle carcasse e disinfezioni preliminari sono a carico delle AUSL, mentre i costi delle disinfezioni finali sono a carico dell'operatore.

Lo stesso capitolo può essere utilizzato in caso di necessità di supporto alle AUSL quando i costi operativi sono particolarmente ingenti.

In allegato sono riportate le linee guida contenenti le indicazioni operative per le procedure di indennizzo e i costi operativi.

## **6 Sistema di attivazione operativa**

Pur essendo possibili diverse casistiche di gestione, nella sua ipotesi più ampia, nell'ambito dell'emergenza si distinguono le seguenti diverse fasi temporalmente distinte:

- 6.1. fase di attivazione di un sospetto di malattia epidemica: dalla comunicazione iniziale in arrivo allo SVET, sino all'esecuzione del sopralluogo;
- 6.2. fase di conferma del sospetto su base clinica: in fase di sopralluogo;
- 6.3. fase di prima conferma laboratoristica del sospetto da parte dell'IZS competente per territorio;
- 6.4. fase di conferma laboratoristica ufficiale: sulla base del referto emesso dal IZS sede del centro di referenza.

Le fasi 6.1 e 6.2 non si verificano nei casi in cui il sospetto venga avanzato dal laboratorio (IZSLER) su un campione prelevato nell'ambito della sorveglianza e non in seguito ad un sospetto clinico.

### **6.1 Attivazione e sopralluogo**

I casi di segnalazione di sospetti o conferme malattia infettiva degli animali vengono raccolti dal Veterinario Ufficiale del Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente per territorio.

La segnalazione può essere effettuata da persone fisiche o giuridiche nel caso in cui vi siano motivi per sospettare la presenza di malattie negli animali. In particolare, si evidenziano:

- operatori ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 (proprietari e detentori degli animali)
- veterinari;

- tecnici di filiera
- veterinari IZSLER;
- veterinari ufficiali di un'altra AUSL
- veterinari di istituti universitari
- Polizie provinciali, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale. Ecc.
- ATC, Aziende faunistico venatorie, Aziende Agri faunistico venatorie
- altri.

Tale segnalazione, la quale dovrà essere sempre raccolta dal servizio veterinario della AUSL, può essere scritta o verbale e deve essere presa in carico da un veterinario ufficiale per essere valutata.

Il veterinario ufficiale che riceve la segnalazione avrà cura di raccogliere dal segnalante le seguenti informazioni:

- a. nome e cognome del segnalante, informazioni su ente di appartenenza o su eventuale professione sanitaria (veterinario, tecnico di filiera, ecc.), contatto in caso di necessità di ulteriori informazioni;
- b. malattia oggetto della segnalazione;
- c. specie animale coinvolta/e con la specifica se si tratta di animali detenuti o selvatici;
- d. indirizzo completo dello stabilimento e codice aziendale se si tratta di uno stabilimento registrato/riconosciuto; nel caso di animali selvatici o relative carcasse, le coordinate geografiche se disponibili e/o l'indirizzo o altre informazioni utili per l'identificazione del luogo;
- e. data di inizio sintomi o data del ritrovamento se si tratta di una carcassa di un animale selvatico;
- f. nel caso di rintraccio il codice dell'allevamento, la data di correlazione; la malattia sospettata/diagnosticata;
- g. la persona che sarà presente al sopralluogo;
- h. gli animali colpiti e gli animali presenti;
- i. descrizione dei sintomi e/o lesioni;
- j. se a seguito di rintraccio la malattia presente nell'allevamento che ha generato il rintraccio;
- k. se del caso fornirà le prime prescrizioni.

Il veterinario ufficiale deve essere dotato di dispositivi e materiali necessari per l'intervento, con particolare attenzione ai Dispositivi di Protezione Individuale ed agli strumenti utili per il prelievo di campioni idonei in funzione della malattia segnalata.

## **7 Modello d'intervento**

Un sistema di intervento codificato e condiviso in caso di focolai epidemici in allevamento risulta particolarmente necessario, al fine di rendere efficaci, sicure, condivise e documentate le azioni che devono essere intraprese dai Servizi Veterinari della AUSL nello specifico:

- 7.1. Gestione del primo ed immediato intervento in allevamento da parte del Veterinario Ufficiale in caso di segnalazione di sospetto di emergenza epidemica e avvio delle comunicazioni urgenti;
- 7.2. Gestione dell'operatività di tutto il Servizio Veterinario della AUSL nelle fasi successive alla conferma di focolaio, intesa come:
  - coordinamento degli interventi nel focolaio e nelle zone di protezione e sorveglianza;
  - organizzazione del supporto logistico agli interventi;
  - articolazione del flusso delle comunicazioni obbligatorie, compresi i rintracci, ed atti ufficiali;
  - vigilanza sul focolaio sino a chiusura dell'emergenza.



## **7.2 Fase di accertamento**

Se, dalle informazioni ottenute durante le attività descritte nel precedente punto 6, si rende necessario attivare la procedura di intervento per sospetto focolaio, il veterinario ufficiale incaricato deve effettuare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/687 e dallo specifico manuale operativo sintetizzato di seguito:

- recupera il kit di emergenza che contiene i DPI, i materiali e le attrezzature necessari per l'ingresso in sicurezza nel focolaio e il prelievo di campioni diagnostici, previsto nello specifico manuale operativo nazionale;
- si reca presso lo stabilimento e parcheggia all'esterno dell'area di allevamento, ponendo massima attenzione ad organizzare l'ingresso al fine di ridurre al minimo la propria contaminazione, indossando idoneo vestiario a perdere, compresi i DPI, portando con sé il necessario per effettuare adeguati campioni o rilievi clinici e per raccogliere informazioni;
- procede all'attivazione di un accesso controllato all'allevamento: punto di ingresso/uscita unico con demarcazione tra zona sporca e zona pulita (punto vestizione-svestizione); un punto di disinfezione – decontaminazione (adiacente all'accesso controllato); un contenitore impermeabile e chiuso per il materiale destinato alla distruzione (ove al momento dell'uscita depositerà il materiale sospetto di contaminazione);
- effettua le indagini previste dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/687 per confermare o escludere il sospetto:
  - ✓ esami clinici compresa la valutazione delle registrazioni relative ai parametri produttivi dell'allevamento, quali mortalità, produzione di uova/latte/accrescimento ponderale, consumo di mangime, consumo di acqua, ecc. censimento dei capi presenti, rilevazione della presenza di sintomatologia in atto;
  - ✓ prelievo di campioni per esami di laboratorio secondo quanto previsto dallo specifico manuale operativo nazionale eventualmente integrato da indicazioni di IZSLER o dell'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione; il confezionamento dei campioni rispettando i criteri di biosicurezza, curandone anche la decontaminazione esterna del contenitore al momento dell'uscita dall'allevamento in modo da rendere sicuro l'invio al laboratorio;
- impone le misure di restrizione e biosicurezza previste dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/687 e acquisisce la dichiarazione di impegno a non recarsi in altri allevamenti o altro documento specificatamente previsto dal manuale operativo della malattia sospettata;
- verifica se i dati anagrafici aziendali sono coerenti a quelli inseriti nella BDN;
- dispone e verifica quanto previsto all'articolo 8 punto 1 del Regolamento (UE) 2020/687, ossia che l'operatore compili e mantenga aggiornato un inventario relativo ad animali (compresa la relativa identificazione se pertinente, il numero di nati e di morti, l'indicazione di presenza di sintomatologia o rischio infezione), i prodotti e luoghi che possono permettere la sopravvivenza dei vettori;
- analizza almeno la documentazione preliminare indicata al punto 3 dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2022/687 per l'indagine epidemiologica acquisendo se necessario anche attraverso documentazione fotografica le rilevanti ai fini dell'intervento: planimetria, animali con segni clinici, punti critici dello stabilimento, documenti presenti presso lo stabilimento come registri carico-scarico animali, trattamenti, visitatori, automezzi, mortalità, produzione, ecc.; richiede all'operatore di mettere a disposizione eventuali altri dati/informazioni non presenti presso lo stabilimento (es. Registri informatizzati presenti presso la sede amministrativa della filiera);
- ripone il materiale da portare via in sacchetti e contenitori esternamente disinfettati, togliendosi il vestiario a perdere e i DPI e riponendoli in modo da non contaminarsi;

- al termine di tali operazioni qualora dagli elementi clinici, epidemiologici o diagnostici acquisiti emerga la conferma o il fondato sospetto di focolaio epidemico, il Veterinario Ufficiale provvederà, prima di lasciare l'allevamento a contattare il direttore di sanità animale della AUSL o altra persona da lui incaricata per una prima sommaria informazione che verrà trasmessa via mail all'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione, indicando eventuali informazioni emerse anche in merito ai primi risultati dell'indagine epidemiologica;
- predispone che l'autovettura, il materiale e le attrezzature, non "a perdere", utilizzate nell'intervento siano pulite e disinfettate;
- una volta rientrato in ufficio provvede alla stesura di un più puntuale rapporto che dovrà essere inviato all'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione.

La descrizione dettagliata di come intervenire in funzione della malattia sospettata è descritta nei manuali operativi delle singole malattie.

Nel caso in cui il sospetto venga convalidato il Servizio veterinario della AUSL procede all'attivazione della ditta convenzionata per gli interventi nei focolai seguendo le modalità amministrative previste dalla convenzione e, anche in caso di giorni festivi o prefestivi, provvedendo ad una richiesta via PEC o, in caso di impossibilità di inviare PEC, via mail ordinaria.

### **7.1.2 Invio campioni al laboratorio competente**

E' in carico alla AUSL la gestione e l'invio dei campioni con la massima tempestività alla sezione competente di IZSLER che deve essere preavvisata anche nel caso fosse presente personale dell'IZS al sopralluogo in sede di sospetto; nel caso di HPAI, i campioni vengono inviati direttamente alla sezione di IZSLER che effettua analisi HPAI (Forlì o Parma).

L'autovettura, il materiale e le attrezzature, non a perdere, utilizzate nell'intervento dovranno essere sottoposte ad una idonea pulizia e disinfezione.

La sezione IZSLER provvede al trasporto al rispettivo centro di referenza tramite corriere convenzionato, previa esecuzione delle analisi di prima istanza nei casi previsti.

### **7.1.3 Adozione delle misure da parte della AUSL in caso di sospetto focolaio**

In fase di sospetto focolaio possono essere adottate le misure sul focolaio e quelle relative alle zone di restrizione vengono adottate dalla AUSL competente per territorio con atto del Direttore Generale o di persona da lui delegata.

### **7.1.4 Comunicazioni**

Il servizio veterinario della AUSL competente per territorio provvederà ad eseguire la comunicazione relativa al fondato sospetto/conferma focolaio da indirizzare al responsabile dell'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione della Regione Emilia-Romagna e al suo collaboratore referente per la malattia in questione. Per tale comunicazione utilizzerà il modello MALINF 1 allegato alla presente procedura, compilandolo esclusivamente per i dati disponibili ed annotando nellq sezione "Osservazioni": "Sospetto di malattia infettiva".

## **7.2 Fase di emergenza**

### **7.2.1 Coordinamento regionale**

A seguito dell'esito del sopralluogo di cui al punto 7.1. , in caso di conferma della diagnosi da parte dell'IZS sede del centro di referenza per la malattia, o già in fase di sospetto se ritenuto necessario, il Responsabile dell'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione della Regione Emilia-Romagna, convoca

l'UCR per il coordinamento degli interventi nel focolaio e nelle zone di protezione e sorveglianza e lo svolgimento di quanto di competenza come riportato nel paragrafo specifico.

### **7.2.2 Coordinamento locale**

A livello locale il direttore di DSP convoca la UCL per:

- organizzazione del supporto logistico agli interventi;
- flusso delle comunicazioni obbligatorie, compresi i rintracci, ed atti ufficiali;
- vigilanza veterinaria sul focolaio sino a chiusura dell'emergenza;
- vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori
- organizzare la sorveglianza su persone con contatti a rischio in caso di zoonosi
- informazione e comunicazione.

L' UCR e l'UCL possono riunirsi anche in modalità a distanza.

### **7.2.3 Intervento nel focolaio**

Possibilmente già dalla fase di sospetto e comunque il prima possibile, deve essere organizzato un sopralluogo nello stabilimento interessato dal focolaio con la presenza di un veterinario ufficiale e della ditta convenzionata per la predisposizione di un piano operativo che comprenda:

- zona filtro/punto di disinfezione in ingresso e definizione dell'area di intervento, anche in considerazione di aspetti di protezione dalla vista pubblica;
- punto di uscita degli automezzi, attrezzature e modalità di disinfezione;
- modalità di abbattimento in funzione della tutela del benessere degli animali, della rapidità di intervento in ragione di strutture, specie, categoria, peso degli animali e modalità di allevamento;
- individuazione, se del caso, di "campo/i di morte";
- percorsi di convogliamento degli animali al "campo di morte" o modalità di spostamento;
- numerosità della/e squadre di abbattitori e definizione dei turni di lavoro;
- eventuale necessità, a seguito di una valutazione delle strutture, di allestimento di "camere di abbattimento" a tenuta per l'erogazione di gas;
- ordine di intervento in ragione dello stato di salute degli animali e della categoria e tendo conto del rischio di diffusione dell'infezione;
- stima, in caso di impiego di gas, dei quantitativi di gas necessari e del conseguente numero di bombole/cisterne previste e stima del tempo di erogazione necessario per il raggiungimento della concentrazione di gas richiesta;
- in caso di utilizzo di altri metodi, stima dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- cronoprogramma delle operazioni con:
  - data e ora di inizio allestimento del "campo di morte";
  - data e ora di inizio e data e ora di fine delle operazioni di abbattimento;
  - data e ora di inizio e data e ora di fine della disinfezione preliminare
  - modalità di raccolta delle carcasse con personale e mezzi necessari;
  - modalità di smaltimento;
  - numero di cassoni e di viaggi necessari per lo smaltimento delle carcasse considerando i tempi di trasporto a seguito della individuazione di percorsi idonei a contenere il rischio di diffusione dell'infezione per il conferimento allo stabilimento di smaltimento riconosciuto ai sensi del Reg 1069/2009;

- valutazione del peso di carcasse e altri prodotti/materiali da smaltire e valutazione dell'capacità di smaltimento degli stabilimenti di rendering disponibili.

Dovranno essere altresì considerati aspetti di sicurezza del personale e problematiche legate al clima e alle condizioni ambientali e definite le procedure da adottare affinché gli animali non destinati all'abbattimento, inclusi gli eventuali cani presenti, siano confinati lontano dal sito di abbattimento.

In sede di sopralluogo le modalità di abbattimento dovranno essere illustrate e condivise con l'allevatore, anche in considerazione della probabilità di arrecare danno alle strutture.

Si allegano fac-simile (ALLEGATI 7 e 8) di Piano di Azione, da compilare e sottoscrivere dal veterinario ufficiale e dal responsabile della ditta incaricata, predisposti per gli allevamenti avicoli e per gli allevamenti suinicoli. Al termine delle operazioni di abbattimento il veterinario ufficiale dovrà compilare un apposito verbale (ALLEGATO 9) relativo alle modalità di abbattimento, a eventuali criticità riscontrate, alle misure correttive adottate nonché a eventuali metodi alternativi adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Reg. 1099/2009.

Detti aspetti dovranno essere comunicati al SEER e pe conoscenza alla Regione per l'inserimento dei dati specifici nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN).

#### **7.2.4 Istituzione delle zone di restrizione**

In seguito alla conferma del focolaio l'UCR, anche per il tramite del SEER, definisce le zone di restrizione all'interno delle quali si applicano le misure previste dal Regolamento (UE) 2020/687, parte II capo II articoli da 21 a 56.

Nei casi previsti dall'articolo 23 del suddetto regolamento, l'UCR valuta l'opportunità di ricorrere alla deroga delle misure da applicare nelle zone di restrizione, su richiesta del servizio veterinario della/e AUSL coinvolte. La Azienda USL competente per territorio adotta gli atti necessari per disporre le misure previste nelle zone di restrizione. Nel caso le zone interessino il territorio di più AUSL, ognuna adotta l'atto relativo al territorio di propria competenza.

#### **7.2.5 Vaccinazione d'emergenza**

Fermo restando la competenza del Ministero di valuta e dispone l'uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e il controllo di malattie di categoria A previsti dall'articolo 46 del Regolamento (UE) 2016/429, le AUSL provvedono all'organizzazione locale delle attività secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dal Ministero della Salute (reperimento vaccino, stoccaggio dello stesso, personale incaricato rendicontazione attività).

### **7.3 Fase di post emergenza**

#### **7.3.1 Disinfezione e ripopolamento**

Terminati gli abbattimenti si procede ad una prima disinfezione preliminare, le cui modalità sono previste dalla normativa e dallo specifico manuale operativo per la malattia.

I termini temporali delle zone di protezione e sorveglianza decorrono trascorsi i termini previsti dai rispettivi manuali operativi e dalla normativa specifica.

Ultimate le disinfezioni preliminari, iniziano le operazioni di pulizia (asportazione di sudiciume e delle lettiere, sgrassaggio, eventuale smontaggio di strutture, distruzione di prodotti e materiali non disinfettabili, sciacquatura) e disinfezione; di norma la disinfezione finale viene effettuata una settimana dopo il termine di tali operazioni; per la scelta dei disinfettanti e le modalità di trattamento dei locali, delle attrezzature, dei materiali, delle lettiere, del letame e dei liquami ci si riferisce ai manuali operativi ed alle norme specifiche per la malattia.

Effettuata la disinfezione finale è prescritto un periodo di vuoto sanitario relativo alla malattia in causa (in genere di 3 settimane), prima della concessione del ripopolamento, concessione che può essere formalizzata con la revoca dell'Ordinanza di sequestro.

Durante il ripopolamento, a seconda della malattia, sono prescritti particolari regimi di biosicurezza e di sorveglianza sanitaria.

### **7.3.2 Comunicazione chiusura focolaio**

Appena si sono concluse le disinfezioni preliminari il Servizio Veterinario sede del focolaio lo comunica all'Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione e al SEER, indicando le date in cui si sono concluse rispettivamente le operazioni di abbattimento e quelle di disinfezione preliminare.

La chiusura del focolaio corrisponde alla conclusione delle disinfezioni preliminari, salvo diversamente specificato nella normativa specifica, e non corrisponde alla revoca del sequestro sull'azienda.

La Regione verifica l'arrivo della comunicazione da parte del veterinario ufficiale della chiusura del focolaio e garantisce tramite il SEER la registrazione della chiusura nel sistema SIMAN.

Successivamente il servizio veterinario sede del focolaio comunica a Regione e SEER la conclusione delle disinfezioni finali e la rimozione del sequestro inviando il modulo MALINF 2 o nel caso dell'influenza aviaria il modulo di estinzione del focolaio (vedi modulistica allegata) riportando:

- il numero complessivo degli animali malati, morti, abbattuti e distrutti;
- la data di abbattimento degli animali e di distruzione degli stessi e dei prodotti coinvolti;
- la data di pulizia e disinfezione finale;
- la data di dissequestro della struttura;
- Il metodo per l'abbattimento;
- Il metodo per la distruzione di carcasse e prodotti;
- i quantitativi di prodotti distrutti.

La Regione trasmette copia alla DGSAF del Ministero della Salute e tramite il SEER completa la registrazione in SIMAN con i dati mancanti.

### **7.3.3. Indennizzo dei danni diretti**

In allegato sono riportate le Linee Guida per il riconoscimento degli indennizzi.

La legge 218/88 stabilisce che ai proprietari di animali abbattuti e prodotti e materiali distrutti spetta un indennizzo. Il DM 298/89 applicativo stabilisce i criteri per la determinazione dell'ammontare dello stesso indennizzo.

Ai fini dell'indennizzo deve essere predisposto un verbale di abbattimento/distruzione di animali, prodotti e materiali, che deve tenere conto di:

- categorie zootecniche riportate nei bollettini ISMEA e nei mercati di riferimento indicati dal D.M. 298/89
- le unità di misura (capi, pesi, alveari, etc.),
- il valore genetico degli animali abbattuti (appartenenza ai libri genealogici, ai registri di razza, attribuzione di rank, etc.);
- i prodotti zootecnici distrutti, che saranno indennizzati in base alla tipologia di prodotto (latte, uova, miele, etc.) ed in relazione alla fonte (bollettino dei prezzi del mercato stabilito dal DM 298/89);
- i materiali distrutti.

Ai fini dell'indennizzo i conteggi relativi agli animali, prodotti e materiali si riferiscono esclusivamente ai capi effettivamente abbattuti e ai prodotti e materiali distrutti. Deve essere acquisita attestazione di un veterinario ufficiale di esecuzione di tutte le misure oggetto di ordinanza del Sindaco, anche qualora eseguite

in impianti situati al di fuori dell'allevamento (es. distruzione delle carcasse, distruzione del mangime, trattamento termico delle uova, avvenuta macellazione quando consentita dalla normativa vigente ecc.). Deve esserci corrispondenza tra i quantitativi presenti in tali attestazioni e quelli indennizzati.

#### **7.3.4 Determinazione del numero di animali**

Deve essere effettuato un conteggio dei singoli soggetti, quando possibile. Deve essere completato/convalidato in fase di abbattimento per escludere gli animali deceduti.

Nei casi in cui non sia possibile contare gli animali (es. allevamenti avicoli di grandi dimensioni) , si utilizzeranno le registrazioni disponibili, previa verifica della loro correttezza. (Es. per allevamenti con registrazione degli accasamenti per i singoli gruppi, si possono utilizzare i dati presenti in BDN.)

Nelle tipologie di allevamento dove la determinazione del valore dei soggetti abbattuti è riferita al peso degli animali e non al numero, il peso viene determinato sulla base della documentazione fornita dall'impianto di smaltimento o se disponibile al peso degli animali in uscita dall'allevamento.

#### **7.3.5 Determinazione della razza/categoria degli animali**

Deve essere valutato il tipo di animali presenti e i criteri previsti per il loro indennizzo che determinano il livello di dettaglio da fornire nel censimento.

Occorre anche valutare se è utile il supporto da parte di un esperto dell'Associazione Allevatori di riferimento indicata nel DM 298/89 (per Avicoli Unaitalia e Assoavi, per bovini, ovicaprini e suini Associazione Regionale Allevatori). Se necessario, se ne fa richiesta all'associazione anche per il tramite della Regione.

Nei casi in cui non è presente la documentazione o comunque quando necessario raccogliere materiale fotografico sui soggetti oggetto della valutazione.

#### **7.3.6 Prodotti distrutti**

Per valutare i quantitativi presenti, qualora non sia possibile una quantificazione diretta, si utilizza la documentazione presente in allevamento validata dal servizio veterinario. Il sistema utilizzato per la validazione deve essere descritto.

Per la determinazione del valore di mercato si utilizzano in ordine di priorità di scelta: i bollettini dei mercati, le valutazioni della commissione regionale, la media delle ultime fatture o altra documentazione rappresentativa del valore di mercato.

#### **7.7.7 Materiali distrutti**

Per il valore dei materiali si può fare riferimento alle fatture di acquisto tenendo conto dell'eventuale ammortamento.

## **8 Flussi informativi**

### **8.1 Caso sospetto**

A seguito della convalida del sospetto il servizio veterinario della AUSL comunica immediatamente alla Regione e al SEER via mail e il prima possibile allega il modello mal inf 11 specificando che si tratta di sospetto.

La Regione, tramite il SEER, immediatamente carica il sospetto in SIMAN e, nel caso in cui non sia già stata inviata da parte di IZSLER per i sospetti rilevati dallo stesso, invia la comunicazione via mail al Ministero della Salute (direttore DGSAF e direttore ufficio III della stessa DG) e Centro di referenza competente.

## **8.2 Caso confermato**

Ricevuta la conferma da parte del centro di referenza competente, l'Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione, tramite il SEER, immediatamente carica la conferma in SIMAN e invia la comunicazione via mail a:

- Ministero della Salute (direttore DGSAF e direttore ufficio III della stessa DG)
- Altre regioni
- Servizi veterinari della AUSL dell'Emilia-Romagna
- Settori dell'Agricoltura interessati
- e per conoscenza, Centro di referenza competente, associazioni di categorie e ad altri eventuali soggetti interessati.

Appena disponibile, anche se non interamente completata, deve essere inserito il modello di indagine epidemiologica come allegato in SIMAN e, se necessario, successivamente integrato con le informazioni mancanti.

## **8.3 Conclusione delle disinfezioni preliminari**

Il servizio veterinario della AUSL comunica all'Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione e al SEER prima la stima della data di fine delle disinfezioni preliminari, poi l'effettiva conclusione delle stesse via mail e, il prima possibile, anche allegando il modello MALINF 2 compilato per le parti pertinenti fino a quella fase. La stessa Area della Regione trasmette sia la data stimata poi la data di effettiva avvenuta conclusione delle disinfezioni preliminari sempre via mail all'ufficio III della DGSAF del Ministero della Salute e al centro di referenza competente per la comunicazione alla Commissione Europea al fine di determinare la durata delle zone di restrizione. Contestualmente aggiorna SIMAN per i dati relativi all'abbattimento degli animali.

## **8.4 Chiusura del focolaio**

Il servizio veterinario della AUSL comunica all'Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione e al SEER la conclusione delle disinfezioni finali allegando il modello MALINF 2 compilato in ogni sua parte. L'Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione tramite il SEER inserisce in SIMAN la data di chiusura del focolaio inserendo eventuali informazioni mancanti.

## **9 Formazione**

La formazione è assicurata tramite corsi organizzati a livello regionale da l'Area Sanità veterinaria e igiene degli alimenti della Regione, da IZSLER, e da corsi organizzati a livello locale direttamente dalle AUSL. Contribuisce alla formazione anche la partecipazione dei veterinari ufficiali a corsi BTSF e a corsi organizzati da Ministero della Salute, centri di referenza e altre regioni.

## **10 Banche dati di utilità**

La documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di intervento per le emergenze relative alle malattie diffuse del bestiame è disponibile sullo specifico sito regionale predisposto:

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-emergenze>

Le banche dati di riferimento sono disponibili sul portale nazionale VETINFO

<https://www.vetinfo.it/>

## 11 Riferimenti normativi di settore richiamati nel documento

Regolamento (UE) 2016/429

Regolamento (UE) 2020/687

D.L.gs 136/2022

## 12 Competenze interne alle AUSL in fase di emergenza e post emergenza

Nelle tabelle sottostanti sono schematizzate le competenze interne alla AUSL per le attività previste dal presente modello di intervento.

### Competenze della AUSL

Convocazione e coordinamento dell'Unità di Crisi Locale	Direttore DSP
Applicazione delle misure di controllo della diffusione del patogeno e della sorveglianza (gestione del focolaio, verifica applicazione misure delle zone di restrizione, visite cliniche, prelievi di campioni se previsto, ecc.)	DSP - Servizio veterinario
Verifica del rispetto delle misure per le movimentazioni di animali e prodotti in deroga ai divieti previsti dai regolamenti UE	DSP - Servizio veterinario
Controllo del rispetto del benessere animale	DSP - Servizio veterinario
Acquisizione del servizio da parte delle ditte fornitrici (intervento nel focolaio e distruzione carcasse), secondo le condizioni della convenzione regionale quando applicabile Individuazione del Responsabile Unico Procedimento (RUP) Individuazione del Direttore dei lavori	Direzione amministrativa
Verifica della conformità formale del procedimento di applicazione dei contratti – compiti del RUP Subappalto Verifica fatture proforma Verifica fatture emesse Mandati di pagamento	RUP
Verifica dell'attuazione del servizio in loco da parte delle ditte appaltanti – compiti del Direttore dei lavori	Direttore dei lavori
Eventuale vigilanza su sicurezza del lavoro	DSP – Servizio Prevenzione e Protezione
Sorveglianza sui lavoratori esposti (nel caso di zoonosi)	DSP – Igiene Pubblica
Liquidazione alle ditte fornitrici	DSP – UO Amministrativa
Adozione atto di quantificazione dell'indennizzo per i capi/prodotti/materiali a seguito di abbattimento/distruzione (ai sensi della L. 218/88)	DSP – UO Amministrativa
Liquidazione dell'indennizzo al proprietario	DSP – UO Amministrativa
Rimborso alla AUSL dell'indennizzo	Regione – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica



**Competenze della Regione**

Convocazione e coordinamento dell'Unità di Crisi Regionale	Responsabile del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Notifica casi sospetti e confermati di malattie infettive sul portale vetinfo e aggiornamento delle relative informazioni	SEER per conto del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Predisposizione provvedimenti regionali	Organo regionale competente
Coordinamento e verifica attività dei servizi veterinari delle AUSL	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Interfaccia con Ministero della Salute e centro di referenza della malattia in causa	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Comunicazione alla comunità e ai soggetti interessati	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica, segreteria assessore per le politiche per la salute e agenzia di informazione e comunicazione
Verifica della congruenza e completezza dei documenti relativi alla richiesta di indennizzo	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Rimborso alla AUSL dell'indennizzo riconosciuto ai proprietari degli animali	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Rendicontazione al Ministero degli indennizzi riconosciuti per l'erogazione dei rispettivi fondi	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
Rendicontazione dei costi dei focolai alla Commissione Europea tramite il Ministero della Salute	Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica

**Competenze di IZSLER**

Analisi diagnostiche	Sezione competente
Segnalazione dei sospetti e della conferma di malattia rilevati	Sezione competente
Invio dei campioni ai centri di referenza competenti per la conferma dei casi sospetti quando previsto	Sezione competente
Collaborazione con AUSL per le indagini epidemiologiche e comunicazione a AUSL/regioni interessate dei collegamenti epidemiologici con il focolaio	SEER
Predisposizione delle mappe relative alle zone di restrizione da istituire	SEER
Definizione dei piani di sorveglianza straordinari a seguito dei focolai	SEER
Analisi dei dati dell'epidemia e predisposizione di relazioni e valutazione del rischio	SEER
Supporto e consulenza tecnica a Regione e AUSL	Direzione Sanitaria, SEER, sezione competente

## ALLEGATI

I seguenti allegati sono presenti sulla pagina [Piano per la gestione delle emergenze di sanità pubblica — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it)

- HPAI valutazione rischio.zip
- segnalazione casi malattie infettive.zip
- linee guida indennizzi e costi operativi.zip
- piano di intervento focolaio.docx